

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1212 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2021

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti delle persone esposte identificate nel contesto della compilazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione <sup>(2)</sup> ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 <sup>(3)</sup> istituendo un'infrastruttura tecnica intesa a consentire lo scambio sicuro, tempestivo ed efficace dei dati personali raccolti mediante un modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF) tra le autorità competenti del Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) degli Stati membri, denominata «piattaforma di scambio PLF». Tale infrastruttura tecnica consente la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni dai sistemi digitali PLF nazionali esistenti alle altre autorità competenti del SARR.
- (2) La piattaforma di scambio PLF consente alle autorità competenti del SARR degli Stati membri di scambiarsi insieme ben definiti di dati da esse raccolti attraverso i PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. La piattaforma consente inoltre lo scambio di altri dati epidemiologici limitati necessari per il tracciamento dei contatti, in linea con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 non consente attualmente lo scambio dei dati personali delle persone che hanno compilato un PLF e sono state in stretto contatto <sup>(4)</sup> con un passeggero infetto che ha a sua volta compilato un PLF, nonostante lo scambio di tali dati sia necessario per un tracciamento dei contatti efficace a seguito dell'individuazione di un caso positivo di COVID-19, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE.
- (4) Lo scambio dei dati relativi a tali persone esposte è necessario qualora esse soggiornino per un periodo di tempo limitato in una determinata destinazione e, di conseguenza, le autorità competenti del SARR dello Stato membro di destinazione non siano in grado di contattarle e sottoporle a test durante la loro permanenza. Tale scambio di dati è altresì necessario qualora le autorità del SARR dello Stato membro di residenza siano competenti a contattare le persone esposte e a fornire loro ulteriori informazioni. In situazioni di questo tipo, e a condizione che tali persone abbiano a loro volta compilato un PLF, lo Stato membro che ha individuato un passeggero infetto e ha avviato le misure di tracciamento dei contatti dovrebbe usare la piattaforma di scambio PLF per inviare allarmi agli Stati membri di partenza iniziale o di ultima partenza o allo Stato membro di residenza di tali persone esposte. I dati personali scambiati in tali casi dovrebbero limitarsi a dati di identificazione e di contatto.

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 106).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).

<sup>(4)</sup> Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha fornito orientamenti sulla definizione di «contatto stretto». Cfr. documento dell'ECDC dal titolo «Tracciamento dei contatti: gestione sanitaria pubblica dei soggetti, inclusi gli operatori sanitari, entrati in contatto con casi di Covid-19 nell'Unione europea — terzo aggiornamento», del 18 novembre 2020.

